



15483-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Carlo Zaza

- Presidente -

Sent. n. sez. 986/2021

Rosa Pezzullo

UP - 31/03/2021

Enrico Vittorio Stanislao Scarlini

R.G.N. 44297/2019

Michele Romano

- Relatore -

Giuseppe Riccardi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a

(omissis)

avverso la sentenza del 26/04/2019 della Corte di appello di L'Aquila

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha integralmente riformato la sentenza del 21 novembre 2017 del Tribunale di Teramo che ha affermato la penale responsabilità di (omissis) per il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. per avere detenuto a fini di vendita diversi capi di abbigliamento recanti marchi contraffatti e idonei a trarre in inganno il consumatore medio, condannandolo alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi cinque e giorni venti di reclusione e ordinando la confisca dei prodotti in sequestro.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso (omissis) , a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 131-*bis* cod. pen. e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione laddove è stata esclusa l'applicabilità della causa di non punibilità di cui alla citata disposizione.

La Corte di appello ha in proposito affermato che dalle modalità di commissione del reato, avendo l'imputato esposto in vendita un quantitativo non trascurabile di prodotti contraffatti in un mercato rionale, emergeva la non occasionalità della condotta.

Sostiene il ricorrente che la non occasionalità della condotta è concetto diverso dalla abitualità della condotta, considerata preclusiva dall'art. 131-*bis* cod. pen., e che l'abitualità non può essere desunta dalle modalità del fatto, che rilevano semmai ai fini della valutazione della particolare tenuità dell'offesa.

Per valutare il requisito della non occasionalità della condotta occorre fare riferimento al criterio fissato dal terzo comma della citata disposizione.

Né poteva sostenersi che il quantitativo di merce offerta in vendita fosse non trascurabile.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'omessa pronuncia sull'istanza di applicazione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, nonché l'omessa motivazione su tale punto con conseguente nullità della sentenza per violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost. e 125, comma 3, 178, lett. b) e c), e 546, comma 3, cod. proc. pen..

Con il terzo motivo di appello era stata lamentata l'omessa pronuncia sull'istanza di applicazione di detto beneficio avanzata in primo grado, ma la anche la Corte territoriale ha del tutto omesso di pronunciarsi o di motivare su tale punto.

Peraltro, l'omessa risposta ad una richiesta del difensore determina una nullità generale, comportando una lesione del diritto di difesa, e può dar luogo ad un'illogicità o contraddittorietà della motivazione della sentenza.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che la pena applicata appare corrispondente alla previsione del primo comma dell'art. 474 cod. pen., mentre il fatto deve essere qualificato come violazione dell'art. 474, secondo comma, cod. pen. ed in ogni caso essa è stata quantificata in misura eccessiva.

Sostiene il ricorrente che il Tribunale, avendo inflitto la pena di mesi cinque e giorni venti di reclusione pur applicando le attenuanti generiche e la riduzione di un terzo per la scelta del rito, sarebbe partito dalla pena base di un anno di

reclusione, sebbene questa non sia stata esplicitamente indicata dal giudice di primo grado.

La pena di anno uno di reclusione è il minimo edittale del reato previsto dal primo comma del citato art. 474, mentre l'ipotesi prevista dal successivo secondo comma prevede una pena detentiva fino ad anni due di reclusione.

Il reato posto in essere dall'imputato rientra nella previsione del secondo comma e tuttavia la pena per la sua entità, nonostante la lieve gravità del fatto, risulta adeguata alla previsione del primo comma, che fissa in un anno di reclusione il limite edittale, dal quale il Tribunale è partito per applicare le diminuzioni di pena per le attenuanti e la scelta del rito.

Qualora, poi, il Tribunale avesse inteso applicare la pena prevista dal secondo comma dell'art. 474 cod. pen., il trattamento sanzionatorio, sebbene elevato, non sarebbe stato adeguatamente motivato, non avendo indicato le ragioni a sostegno di una pena così distante dal minimo edittale di quindici giorni di reclusione.

Nel caso di specie le espressioni utilizzate non sono da sole idonee a soddisfare l'obbligo della motivazione, necessaria per verificare il corretto esercizio discrezionale di cui il giudice è investito in ordine alla quantificazione della pena.

Peraltro, il calcolo della pena risulta errato, poiché, riducendo di un terzo il minimo di un anno di reclusione e e poi operando un'ulteriore riduzione di un terzo per la scelta del rito si perviene alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, inferiore a quella alla quale il ricorrente è stato condannato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

La Corte di appello ha risposto al motivo di gravame con il quale l'odierno ricorrente si doleva della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen. affermando che la condotta è «non occasionale» mentre tale disposizione richiede, per negare la causa di non punibilità, la abitualità della condotta, che è concetto che conduce, rispetto a quello indicato dalla Corte territoriale, ad una più ampia estensione dell'area della non punibilità.

Tanto già basterebbe per ritenere sussistente la violazione di legge.

Anche laddove volesse ritenersi che la Corte di appello abbia inteso menzionare la «non occasionalità» quale improprio sinonimo della «abitualità» della condotta, dovrebbe comunque rilevarsi che tale carattere della condotta è stato desunto sulla base di criteri diversi da quelli indicati dal terzo comma



dell'art. 131-*bis* cod. pen., secondo il quale «Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate»

Le modalità di commissione del fatto non rilevano a tal fine, laddove non ricorrano condotte plurime, abituali e reiterate.

La circostanza che l'imputato esponesse diversi capi di abbigliamento in un mercato rionale non può condurre di per sé a ritenere abituale la condotta delittuosa.

Né la Corte di appello ha affermato di non poter applicare la causa di non punibilità per essere l'offesa non particolarmente tenue.

E' ben vero che in tema di «particolare tenuità del fatto», la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (vedi Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, Rv. 275635, relativa a violenza privata in cui l'assenza della particolare tenuità è stata desunta da alcuni indici quali: la pena applicata in misura superiore al minimo edittale e la descrizione della condotta come di consistente durata e commessa con modalità allarmanti nei confronti dell'ex coniuge e dei figli minori), ma nel caso di specie la Corte di appello si è limitata a confermare la pena inflitta dal Tribunale asserendo la sua congruità e dalla sentenza di primo grado e da quella di appello non è possibile stabilire quale sia stata la pena base ed in che misura abbiano inciso le attenuanti generiche.

2. Fondato è pure il secondo motivo di ricorso.

La Corte di appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado, ha implicitamente rigettato l'istanza di applicazione del beneficio della non menzione, ma non ha affatto indicato le ragioni del rigetto, che risulta, sul punto, viziato da omessa motivazione ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen..

3. Quanto al terzo motivo di ricorso, relativo alla motivazione del trattamento sanzionatorio, non vi è dubbio che il reato rientra nella previsione del secondo comma dell'art. 474 cod. pen. che prevede un massimo edittale di anni due di reclusione.

La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella

discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, può limitarsi a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 27124301; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 25835601; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 24559601).

Nel caso di specie, il Tribunale ha inflitto una pena di mesi cinque e giorni venti di reclusione, applicando le circostanze attenuanti generiche e la riduzione per la scelta del rito abbreviato. Non viene indicata la pena base sulla quale sono state operate le diminuzioni e quindi non è dato conoscere il ragionamento logico-giuridico che ha guidato il Tribunale nella fissazione della pena finale.

Ipotizzando che le attenuanti generiche siano state applicate nella massima estensione, il calcolo della pena dovrebbe essere il seguente: pena base di anno uno e giorni ventidue di reclusione, ridotta per le attenuanti generiche a mesi otto e giorni quindici di reclusione, poi ulteriormente ridotta di un terzo per la scelta del rito.

Né la sentenza di primo grado, che si è limitata a «reputare equo» tale trattamento sanzionatorio, né la sentenza di appello, che si è limitata ad affermare che la pena è «congrua all'entità dei fatti ed alla personalità dell'imputato», hanno illustrato le specifiche circostanze che impongono una pena superiore alla media edittale.

4. Concludendo, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame relativamente all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen. e al trattamento sanzionatorio, in questo incluso anche il punto relativo al beneficio della non menzione della condanna.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen. ed al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame su detti punti alla Corte di appello di Perugia.

Così deciso il 31/03/2021.

Il Consigliere estensore

Michele Romano



Il Presidente

Carlo Zaza

